



COMUNICATO

Rivalutazione dei limiti di reddito per l'iscrizione all'ASSILT dei familiari beneficiari a carico
(*familiari maggiorenni di soci lavoratori e pensionati*)

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 7 maggio scorso ha rivalutato il limite di reddito riferito all'anno 2014 valido per l'iscrizione all'ASSILT dei familiari beneficiari a carico per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, sulla base dell'indice ISTAT relativo i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) come previsto dall'art.2 del Regolamento delle prestazioni.

Tenuto conto che tale variazione percentuale per l'anno 2014 è di -0,1 %, il limite in parola viene diminuito a € 6.878,00.

Pertanto dal prossimo 1° luglio:

- per i familiari maggiorenni non iscritti alla data del 1.7.2015 con i redditi prodotti nell'anno 2014 inferiori al limite di € 6.878,00 (*reddito fiscale imponibile complessivo escluso quello riconducibile all'abitazione principale e al lordo degli oneri deducibili*), i soci ne potranno richiedere l'iscrizione attraverso l'Area Personale del portale dell'Associazione;
- per i familiari beneficiari maggiorenni già iscritti alla data del 1.7.2015 i soci sono tenuti ad accedere all'Area Personale del portale associativo convalidando la sussistenza del diritto all'iscrizione se nell'anno 2014 non hanno superato il reddito di € 6.878,00 (*reddito fiscale imponibile complessivo escluso quello riconducibile all'abitazione principale e al lordo degli oneri deducibili*) ovvero dichiarando il superamento e in tal modo revocando l'iscrizione del beneficiario. Per i soli soci pensionati impossibilitati ad accedere all'Area Personale, è previsto l'invio del modello di conferma/revoca dei familiari che dovrà essere restituito debitamente compilato all'ASSILT con le modalità che verranno indicate.

L'Associazione si riserva, come da articolo 2 - Punto 1 del Testo Unico Normativo ASSILT, di effettuare le necessarie verifiche sui redditi dei soggetti beneficiari maggiorenni.

(Si precisa che il trattamento di fine rapporto costituisce un'indennità soggetta a tassazione separata e quindi, in quanto tale, , da non considerare reddito ai fini indicati).

Il Consiglio di Amministrazione ASSILT

Roma, maggio 2015